

COMUNICATO STAMPA

“PRESTITO DELLA SPERANZA”

A seguito della crisi economica internazionale che ha investito anche l'Italia, la Conferenza Episcopale Italiana costituisce un fondo nazionale straordinario di garanzia orientato alle necessità delle famiglie in difficoltà, indicando una colletta nazionale da tenersi in tutte le chiese il 31 maggio 2009. Si tratta di un'iniziativa che vuole rispondere alle esigenze del momento presente, come segno di quella carità che anima la Chiesa.

Il contesto socio-economico richiede iniziative straordinarie sia a livello locale che a livello nazionale. Le misure a livello nazionale si integrano con quelle già in atto dal punto di vista locale da nord a sud dell'Italia attraverso le diocesi e le Caritas che stanno moltiplicando le iniziative a sostegno delle famiglie in difficoltà. Il modello della Colletta proposto dai Vescovi italiani richiama uno stile ecclesiale che si fa carico delle membra più deboli soprattutto nei momenti di più forte difficoltà, sapendo che proprio nelle membra più deboli è il Cristo stesso a rendersi presente e a identificarsi.

I destinatari sono le famiglie che abbiano perso l'unico reddito, con almeno tre figli oppure segnate da situazioni di grave malattia o di disabilità. Si può ritenere che il numero delle famiglie in queste situazioni si aggiri tra le venti e le trentamila.

La scelta di concentrarsi sulla famiglia ha in sé un valore educativo e promozionale. Inoltre, essendo un ambito limitato, permette di ottimizzare le risorse disponibili, che sono comunque contenute, ed evita azioni di supplenza rispetto ai compiti dello Stato.

Il fondo viene istituito di concerto con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), che a sua volta ha proposto a tutte le banche di aderire all'iniziativa. Non eroga direttamente denaro, ma costituisce un capitale a garanzia degli interventi da parte degli istituti di credito aderenti. Si affianca, senza sostituirla, all'attività svolta abitualmente dalle Caritas diocesane e da analoghe iniziative promosse dalle diocesi.

La modalità di intervento prevede che a ciascuna famiglia sarà erogato un contributo massimo di cinquecento euro mensili per un anno, per un totale di seimila euro. Il contributo potrà essere prorogato per un secondo anno e per lo stesso importo, se permangono le condizioni di necessità iniziali.

Le parrocchie indicano i possibili destinatari alla Caritas diocesana o patronati cattolici espressamente indicati dalle diocesi. A questo livello si svolge la prima parte dell'istruttoria, attestando l'effettiva presenza dei requisiti richiesti secondo i criteri definiti a livello nazionale, e viene indicata la banca a cui rivolgersi.

La banca avvia in tempi molto brevi l'*iter* per concedere il prestito, che sarà erogato mensilmente.

Se viene meno lo stato di necessità, l'erogazione viene sospesa.

La restituzione del prestito alla banca inizierà nel momento in cui la famiglia disporrà nuovamente di un reddito certo, e comunque non prima di uno o due anni, e avrà la durata massima di cinque anni. Il tasso di interesse è commisurato al 50 per cento del livello medio attuale, equivalente a un TAEG del 4,5%

Il fondo sarà operativo a partire dal 1° settembre 2009.

Per essere efficace e rispondere in maniera adeguata ai suoi obiettivi, il fondo richiede un investimento di *trenta milioni* di euro, che saranno reperiti mediante un'apposita *colletta nazionale* che si terrà il 31 maggio in tutte le chiese italiane. Inoltre, per raccogliere le libere offerte di fedeli e cittadini sono stati attivati i conti correnti postali e bancari dedicati. È auspicabile che convergano nel fondo elargizioni e contributi di fondazioni, aziende e altri soggetti. È anche possibile che, per conseguire l'obiettivo, diocesi e istituti religiosi riversino proprie risorse nel fondo nazionale.

Al momento della chiusura del fondo, la massa residua sarà assegnata alle Caritas diocesane per interventi a sostegno di famiglie in difficoltà.

Per sostenere e promuovere la Colletta nazionale sono stati predisposti oltre 50mila manifesti da esporre in tutte le parrocchie e oltre un milione di pieghevoli esplicativi che saranno veicolati attraverso i media cattolici che sosterranno l'iniziativa a livello nazionale e diocesano.

PRESTITO DELLA SPERANZA

CC BANCARIO – BANCA PROSSIMA (Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.)

Dal 31 maggio è possibile sostenere l'iniziativa con un versamento su:

IT19 Q033 5901 6001 0000 0006 893

(Tutti i versamenti effettuati presso gli sportelli del Gruppo Intesa San Paolo sono gratuiti)

C/C POSTALE

96240338

**ACCORDO QUADRO
PER UN PROGRAMMA NAZIONALE DI MICROCREDITO
RIVOLTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'
A SEGUITO DELLA CRISI ECONOMICA**

TRA

La Conferenza Episcopale Italiana (di seguito CEI) rappresentata da S.Em. Cardinale Angelo Bagnasco

e

l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) con sede legale in Roma, rappresentata dall'Avv. Corrado Faissola

PREMESSO CHE

- il Consiglio Permanente della CEI, riunitosi a Roma dal 23 al 26 marzo 2009, considerata la gravità e l'ampiezza della crisi finanziaria ed economica in atto, ha deliberato la costituzione di un fondo di garanzia a sostegno delle famiglie numerose o gravate da malattia o disabilità che abbiano perso ogni fonte di reddito così come individuate nell'Allegato A del presente Accordo quadro;
- attraverso tale iniziativa esso si propone di favorire le famiglie nella possibilità di ottenere dall'industria bancaria un prestito in tranche mensili per dodici o ventiquattro mesi, da restituire a condizioni di favore quando avranno ritrovato il lavoro;
- gli importi così finanziati sono finalizzati a consentire alle famiglie beneficiarie di far fronte alle spese per la casa ed alle necessità di vita più impellenti;
- l'ABI, nella sua funzione di rappresentanza dell'industria del credito e fatta salva la decisione di ciascuno degli intermediari di aderire in concreto all'iniziativa, condivide le condizioni generali di operatività di tale fondo di garanzia come deliberato nella riunione del Comitato Esecutivo del 22 aprile 2009;

si conviene quanto segue

Art. 1
(Oggetto)

1. E' istituito dalla CEI un Fondo di garanzia (da ora in poi denominato "Fondo") finalizzato a favorire l'accesso al credito alle famiglie che si trovino in situazione di difficoltà economica e finanziaria.
2. La dotazione patrimoniale iniziale del Fondo, apportata anche da soggetti diversi dalla CEI, è di almeno 30 milioni di euro, e potrà essere integrata con successivi contributi. La gestione del Fondo è affidata dalla CEI ad un soggetto terzo (di seguito: "Gestore"), appartenente a primario gruppo bancario.
3. Il Fondo garantisce un importo totale di finanziamenti in funzione di un moltiplicatore della dotazione patrimoniale dello stesso Fondo regolato da apposita convenzione tra la CEI ed il Gestore. Tale moltiplicatore non potrà in ogni caso essere inferiore a 3 e superiore a 10. Nei primi tre anni dall'avvio dell'operatività del Fondo il moltiplicatore non potrà superare il valore di 3 e potrà aumentare annualmente per un massimo di 2 unità solo qualora le insolvenze annue registrate siano inferiori al 5%.

Art. 2
(Ammissibilità e tipologia di finanziamenti)

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti, erogati dalle banche convenzionate, alle famiglie con i requisiti indicati nell'Allegato A, parte integrante del presente Accordo.
2. I finanziamenti sono destinati a quei richiedenti - tra coloro aventi i requisiti di cui al comma precedente - che abbiano un progetto per:
 - a) il reinserimento lavorativo;
 - b) l'avvio di un'attività imprenditoriale.
3. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno un importo non superiore a 6 mila euro e vengono erogati in *tranche* successive pari a 500 euro mensili, ovvero secondo altre modalità concordate tra banca e cliente.
Tale finanziamento potrà essere esteso, con nuova delibera, fino ad un massimo di ulteriori 6 mila euro qualora ve ne siano le condizioni e comunque non prima di una verifica di fattibilità da parte della banca, da realizzarsi dopo dodici mesi dalla concessione del primo finanziamento.
4. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) applicato ai finanziamenti di cui al comma 1 non potrà essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 108/1996, decurtato del 50%.
5. Il piano di rimborso, per ciascun finanziamento deliberato, decorrerà trascorsi 12 mesi dalla delibera e con una durata massima di 5 anni.

6. Non si applicano al finanziamento penali di estinzione anticipata.

Art. 3
(Adesione da parte delle singole banche)

1. Le banche interessate a richiedere la garanzia a valere sul Fondo di cui all'articolo 1 devono aderire al presente accordo inviando la propria decisione di adesione all'ABI e alla CEI.
2. Con la adesione di cui al comma 1 sono indicate da ciascuna banca le caratteristiche e il costo massimo dell'operazione di finanziamento offerto tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 2 comma 4 e l'accettazione delle regole di gestione del Fondo previste dal presente Accordo Quadro.
3. L'elenco delle banche aderenti e le relative condizioni di finanziamento offerte ai sensi del comma 2 sono pubblicate nel sito internet dell'ABI (www.abi.it).
4. Resta facoltà della banca aderente l'erogazione del finanziamento di cui al precedente art. 2.

Art. 4
(Caratteristiche della garanzia)

1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
2. La garanzia del Fondo è concessa, ai sensi dell'articolo 1 del presente Accordo, per i primi tre anni di attività, nella misura di un sesto della somma dei finanziamenti erogati per la quota capitale e interessi, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile.
3. In caso di attivazione della garanzia ai sensi dell'art. 7 del presente Accordo, il Fondo risponde per il 50% del singolo finanziamento, comprensivo di quota capitale, degli oneri determinati secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2, degli eventuali interessi contrattuali e di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale, e comunque non oltre quanto accantonato ai sensi del precedente comma 2.

Art. 5
(Modalità di accesso al Fondo)

1. I soggetti interessati ad ottenere i finanziamenti si rivolgono alla sede della Caritas relativa alla diocesi di appartenenza ovvero ad ogni altro Ufficio che il Vescovo locale abbia indicato (da ora in poi "Ufficio diocesano").
2. L'Ufficio diocesano valuta la presenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1. In caso di presenza di tali requisiti l'Ufficio diocesano verifica la sussistenza di un'idea progettuale ai sensi dell'art. 2,

comma 2, lettere a) e b), e procede ad una prima valutazione di fattibilità, anche con l'ausilio degli attori territoriali coinvolti ai sensi del successivo art. 6.

3. La banca riceve la richiesta di finanziamento accompagnata dalla valutazione dell'Ufficio diocesano, a seguito del processo di cui al comma 2 del presente articolo. Svolta l'istruttoria sul merito creditizio del richiedente, qualora decida di erogare il finanziamento, la banca invia al Gestore, secondo le modalità che saranno da questo individuate e rese note a tutte le banche aderenti, la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo.

4. Il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 5 giorni lavorativi alla banca e all'Ufficio diocesano l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo. Il Gestore, nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, nega entro tale termine l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione alla banca e all'Ufficio diocesano.

5. La banca, una volta acquisita notizia dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, a pena della sospensione della facoltà di operare con il Fondo stesso, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la eventuale mancata erogazione di tale finanziamento entro 10 giorni lavorativi da tale notizia.

6. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.

7. Le banche comunicano al Gestore l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento, in base alle modalità che saranno individuate dal Gestore stesso.

Art. 6

(Partnership territoriali: accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio dei beneficiari)

1. Al fine di ottenere la più ampia sinergia tra attori locali e innalzare il livello e la qualità delle reti fiduciarie su ogni territorio, gli Uffici diocesani attivano le opportune partnership con enti pubblici e privati in grado di integrarne le competenze e le capacità di valutazione, accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio delle famiglie richiedenti e beneficiarie.

2. L'attività di accompagnamento dei richiedenti è finalizzata a sostenere l'ideazione di un progetto ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b). Tale progetto dovrà essere consegnato alla banca, secondo gli schemi appositamente predisposti e concordati tra ABI e CEI, insieme alla richiesta di finanziamento.

Nei casi di cui alla lettera a) (reinserimento lavorativo), sarà realizzato un piano di ricerca di nuovo impiego con possibili integrazioni di attività di formazione o riqualificazione professionale e di bilancio di competenze.

Nei casi di cui alla lettera b) (avvio di un'attività imprenditoriale), sarà realizzato e valutato un piano di fattibilità (business plan) della microimpresa da avviare.

3. Le attività di tutoraggio sono finalizzate a fornire assistenza al richiedente nella fase di attuazione dei progetti di cui al comma precedente. Per ciascun soggetto finanziato verrà predisposto un piano di tutoraggio, che dovrà articolarsi in almeno 3 incontri nel corso dei primi 12 mesi dalla data di finanziamento. Al termine di ogni incontro l'Ufficio diocesano invierà una relazione dettagliata dell'esito dell'incontro alla banca.

4. La banca indica un proprio referente (delegato di convenzione) sul territorio in grado di garantire la massima fluidità della relazione con l'Ufficio diocesano e gli altri enti di cui al comma 1.

Art. 7 (Attivazione della garanzia)

1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, la banca, decorsi trenta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, invia all'Ufficio diocesano del territorio un primo avviso, per favorirne l'intervento di sollecito nei confronti del beneficiario.

2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni senza che sia avvenuto il pagamento, la banca comunica al beneficiario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

L'intimazione al pagamento è inviata, per conoscenza, al Gestore e all'Ufficio diocesano.

3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione, la banca può attivare la garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i successivi novanta giorni, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo.

4. Entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione alla banca dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

5. Qualora, successivamente all'intervento del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, la banca deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'articolo 4, comma 3.

6. La CEI e il Gestore non assumono impegno alcuno per le richieste di liquidazione delle garanzie che restino insoddisfatte per eventuale incapienza del Fondo.

Art. 8
(Surroga)

1. A seguito della liquidazione dell'importo garantito, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, il Gestore è surrogato nei diritti della banca e provvede al recupero, anche tramite incarico affidato alla stessa banca surrogata, della somma pagata, degli interessi al saggio legale, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, e delle spese sostenute per il recupero. Le somme recuperate dal Gestore sono versate al Fondo di garanzia.

Art. 9
(Validità dell'accordo)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e produce i suoi effetti per un periodo di 36 mesi, durante il quale non sono ammesse revisioni, se non migliorative per i beneficiari delle condizioni di finanziamento convenute.

2. L'Accordo viene rinnovato per successivi periodi di uguale durata con l'accordo delle parti.

3. Nel caso di mancato rinnovo dell'Accordo, tutti i finanziamenti erogati in virtù dello stesso rimangono comunque coperti dalla garanzia fino alla loro naturale conclusione

Il Presidente della
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

S. Em. Cardinale Angelo Bagnasco

Il Presidente della
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

Avv. Corrado Faissola

Roma, 6 maggio 2009

ALLEGATI N. 3

ALLEGATO A

REQUISITI SOGGETTIVI e DOCUMENTAZIONE

1. REQUISITI SOGGETTIVI

Si riepilogano a seguire i requisiti soggettivi necessari per usufruire dei finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia.

Sono ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi dalle Banche che abbiano formalmente aderito all'ACCORDO QUADRO tra CEI e ABI a favore delle famiglie (A) numerose (B.1) o gravate da malattia o disabilità (B.2) che abbiano perso ogni fonte di reddito (C) quale conseguenza diretta o indiretta dell'attuale crisi finanziaria ed economica.

Al tal fine si intendono per:

A) FAMIGLIE

Le famiglie naturali fondate sul matrimonio ai sensi dell'art. 29 della Costituzione.

Il requisito del matrimonio è considerato sussistere nel caso di matrimonio canonico, matrimonio concordatario o matrimonio civile, anche se celebrato (sulla base di specifiche intese) da ministro di culto acattolico.

Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo è considerato altresì efficace il matrimonio celebrato all'estero in conformità dell'ordinamento giuridico ivi esistente purchè non in contrasto con l'art. 29 della Costituzione.

Sono, infine, ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi alle famiglie nelle quali i coniugi siano separati ovvero siano comparsi avanti il Presidente del Tribunale competente nelle procedure di separazione personale e siano stati assunti i provvedimenti provvisori a condizione che:

- il finanziamento sia richiesto da quello dei coniugi cui siano affidati i figli o con il quale questi convivano stabilmente i caso di affidamento congiunto;
- non si sia instaurata convivenza di fatto con persona cui il coniuge separato sia legato da vincolo affettivo.

B.1) FAMIGLIE NUMEROSE

Le famiglie con tre o più figli di età inferiore ai diciotto anni o, se di età superiore, che siano regolarmente iscritti ad un corso scolastico medio superiore o universitario e che non siano fuori corso.

B.2) FAMIGLIE GRAVATE DA MALATTIE O DISABILITA'

Le famiglie, anche se non numerose, nelle quali ad almeno uno dei suoi componenti:

- sia stata riconosciuta dai competenti uffici dell'INPS una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ai due terzi;

- sia stata riconosciuta dalla commissione medica una invalidità civile non inferiore al 46% e risulti disoccupato;
- sia stata riconosciuta dalla commissione medica una invalidità civile non inferiore al 74%;
- sia titolare di indennità di accompagnamento.

C) FAMIGLIE CHE ABBIANO PERSO OGNI FONTE DI REDDITO

Le famiglie che, in conseguenza dell'attuale crisi finanziaria ed economica:

- abbiano perduto ogni reddito da lavoro dipendente (per licenziamento o messa in mobilità) o autonomo (per chiusura dell'attività) posseduto dai suoi componenti;
- non godano di rendite o redditi diversi al di fuori della proprietà della casa di abitazione o dell'indennità di CIG o CIGS.

2. DOCUMENTAZIONE

Le famiglie richiedenti devono dimostrare l'esistenza dei requisiti indicati all'articolo 1 che precede mediante l'allegazione dei seguenti documenti:

- certificato di matrimonio;
- per i separati: copia autentica del verbale di udienza Presidenziale della sentenza di omologa ovvero dichiarazione resa dal legale che ha assistito il richiedente nella relativa procedura attestante lo stato di separazione;
- certificato di stato di famiglia
- nel caso di matrimonio celebrato all'estero: certificazione rilasciata dall'autorità competente (consolato o ambasciata) attestante la validità giuridica del vincolo matrimoniale secondo il diritto dello stato di celebrazione
- nel caso di malattia o invalidità: copia della documentazione attestante la circostanza, rilasciata dall'INPS o da altro organo competente (regione, comune ASL);
- copia di certificazione attestante il licenziamento, la messa in mobilità o la cessazione dell'attività;
- copia dell'ultima denuncia dei redditi presentata dai componenti la famiglia che ne siano tenuti.

ALLEGATO B

LE PARTNERSHIP TERRITORIALI

In merito a quanto previsto dall'art. 2, comma 2 (ideazione di un progetto) e all'art. 6, comma 1 (attivazione di partnership territoriali) si precisa che sono molti i soggetti la cui missione è coerente con tali attività e che potranno, dunque, essere coinvolti dalle Caritas diocesane.

Ricordando che ogni regione ha i propri strumenti di sostegno allo sviluppo locale e al mondo del lavoro e che, inoltre, sono molti i soggetti privati, profit o non profit, che svolgono tali funzioni, si citano a seguire, a mero titolo di esempio, alcuni tra gli attori pubblici più noti e diffusi.

Per il reinserimento lavorativo (lett. a):
--

Servizi per l'impiego

I servizi per l'impiego si rivolgono a lavoratori e imprese con l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si occupano della prima accoglienza e dell'orientamento del lavoratore, al quale forniscono tutte le informazioni relative al mondo del lavoro, della normativa e delle opportunità di impiego, ai percorsi formativi finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo.

E' disponibile una banca dati on-line, sul sito del Ministero del Lavoro, che consente di individuare per ogni comune, provincia, regione, il servizio per l'impiego più vicino:

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreeTematiche/occupazione/serviziImpiego/>

Centri di formazione professionale

Sono circa 5 mila gli organismi accreditati in Italia per svolgere attività di formazione professionale attraverso il finanziamento del Fondo sociale europeo. In tutto, ai 5 mila organismi, fanno capo circa 9.500 sedi formative, distribuite in tutte le regioni della penisola.

La banca dati degli organismi e delle sedi si trova nel sito dell'Istituto per lo sviluppo della formazione dei lavoratori: http://www.isfol.it/Banche_Dati/index.scm

Per l'avvio di attività imprenditoriali (lett. b):
--

Business innovation center (BIC)

Si tratta di enti la cui missione è lo sviluppo dell'impresa con maggior attenzione alla piccola e media impresa, allo scopo di incrementare i posti di lavoro e mantenerli nel tempo. Sono stati costituiti circa 30 centri in Italia. Questi centri hanno ricevuto, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il riconoscimento di Agenzia per la promozione del lavoro. Nel capitale di queste Agenzie sono entrati tutti gli Enti Territoriali (Regioni, Comuni, Province, Camere di Commercio, Banche, Associazioni di categoria, Industrie etc.). In altri termini tutti quegli enti interessati alla promozione e allo sviluppo di un particolare territorio.

Per informazioni sui BIC in Italia: <http://www.bic-italia.net/>.

ALLEGATO C

MODULO DI ADESIONE

ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ABI – CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (CEI) PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE

All'Associazione Bancaria Italiana
Area retail
Settore Crediti Retail
cr@abi.it

La sottoscritta Banca/Il sottoscritto Intermediario,

nel condividere le finalità ed i contenuti dell'Accordo Quadro tra ABI e CEI per l'erogazione dei finanziamenti in favore delle famiglie numerose o gravate da malattia o disabilità, che hanno perso il posto di lavoro o che si trovano in mobilità, dichiara:

- (i) di accettare i contenuti di tale Accordo e di aderirvi;
- (ii) di offrire le seguenti condizioni di finanziamento tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 dell'Accordo:

.....
.....
.....

(iii) di impegnarsi a rispettare le procedure operative che verranno individuate dal Gestore secondo quanto disciplinato nell'Accordo.

Distinti saluti.

(data).....

.....
(Timbro e firme autorizzate)

SCHEDA TECNICA

ACCORDO ABI – CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (CEI)

L'Accordo quadro elaborato da ABI e Conferenza Episcopale Italiana (CEI) è volto a favorire l'erogazione di finanziamenti in favore delle famiglie numerose, o gravate da malattia o disabilità, che abbiano perso ogni forma di reddito e che abbiano un progetto per il reinserimento lavorativo o l'avvio di un'attività imprenditoriale, attraverso la garanzia di un fondo istituito dalla CEI stessa.

Il fondo di garanzia, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro, eventualmente integrabili con successivi contributi, sarà gestito da una primaria banca nazionale già incaricata delle funzioni di tesoreria per la CEI stessa e rilascerà una garanzia in funzione di un moltiplicatore della dotazione patrimoniale del Fondo. Tale moltiplicatore è compreso tra 3 e 10 volte la dotazione patrimoniale del Fondo e rimarrà pari a 3 nei primi tre anni dalla costituzione del Fondo stesso. La garanzia rilasciata è diretta, irrevocabile, incondizionata, a "prima richiesta" ed opera a copertura del 50% del finanziamento erogato (per capitale ed interessi).

In altre parole nei primi tre anni sarà possibile erogare fino a 180 milioni di euro di finanziamenti (garantiti al 50%) che potranno persino aumentare nel corso del tempo.

I finanziamenti ammissibili alla garanzia hanno un importo non superiore a 6 mila euro e vengono erogati in tranches successive pari a 500 euro mensili, ovvero secondo modalità concordate tra banca e cliente. Il finanziamento può essere esteso per ulteriori 12 mesi per un importo massimo di ulteriori 6.000 euro previa valutazione da parte della banca. Il piano di rimborso del prestito decorre trascorsi 12 mesi dalla delibera e con una durata massima di 5 anni.

E' previsto che a tale finanziamento si applichi un tasso annuo effettivo globale (TAEG) non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 108/1996.

Da un punto di vista operativo, la richiesta del finanziamento transiterà per le Caritas diocesane o di ogni altro ufficio indicato dal Vescovo locale (da ora Uffici diocesani). Tali uffici effettueranno un primo screening delle richieste e avranno il compito di:

- verificare che i soggetti richiedenti posseggano i requisiti previsti dall'accordo in esame;
- assistere i richiedenti nella redazione dei propri progetti di microattività imprenditoriale o di reinserimento lavorativo;
- garantire un processo di tutoraggio (con almeno tre incontri nel corso dell'anno) del beneficiario.

Allo scopo è previsto che gli Uffici diocesani attivino le opportune partnership con enti pubblici e privati in grado di integrarne le competenze e le capacità di valutazione, accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio delle famiglie richiedenti e beneficiarie.

Si potrà così ottenere la più ampia sinergia tra attori locali e innalzare il livello e la qualità delle reti fiduciarie su ogni territorio interessato. L'allegato B al testo dell'Accordo riporta alcuni esempi dei principali operatori pubblici che potrebbero essere coinvolti, e cioè operatori attivi nel campo dei servizi per l'impiego, centri di formazione professionale e centri di sostegno all'avvio di attività imprenditoriali.

All'Accordo possono aderire le banche interessate inviando specifica comunicazione all'ABI ed alla CEI, nella quale sono specificate le caratteristiche e il costo massimo dell'operazione di finanziamento offerta. Resta ovviamente alle banche aderenti la piena autonomia di valutazione delle richieste di finanziamento che perverranno. Ai fini della comunicazione pubblica, l'elenco delle banche aderenti – con le loro proposte sul tasso da applicare al finanziamento - sarà pubblicato nel sito ABI (www.abi.it).

Roma, 6 maggio 2009

Il percorso per accedere al *Prestito della Speranza*

La segnalazione viene fatta dalla **Parrocchia** o dal **Centro di ascolto della Caritas** con l'individuazione dei possibili destinatari.

L'Ufficio diocesano/Caritas diocesana valuta i pre-requisiti:

- famiglie numerose (3 o più figli in età scolare, compresa l'università) o gravate da malattie o disabilità, che abbiano perso la fonte di reddito per la perdita temporanea o anche definitiva del lavoro;
- accerta la sostenibilità del progetto di reinserimento lavorativo e ne valuta la fattibilità;
- acquisisce tutti gli elementi presentati dal richiedente e compone l'istruttoria.

L'Ufficio diocesano/Caritas diocesana attiva l'accompagnamento (ideazione e progettazione di reinserimento lavorativo), il tutoraggio (fornire assistenza programmando un percorso che dovrà articolarsi in almeno tre incontri trimestrali di aggiornamento,

con successiva informativa alla banca) e il monitoraggio dei beneficiari (prossimità che impegni la persona ad attuare il progetto e a superare gli ostacoli).

Il progetto di reinserimento lavorativo è parte integrante dell'istruttoria e fondante per l'approvazione della richiesta di finanziamento.

Fatta l'istruttoria, **l'Ufficio diocesano/ Caritas diocesana** presenta la pratica alla banca che nel proprio territorio ha aderito alla convenzione CEI-ABI.

La banca valuta il merito del credito del richiedente, esplica le proprie verifiche, approva il finanziamento e invia al gestore la richiesta di autorizzazione all'erogazione.

Il gestore, verificata la procedura, comunica alla banca e all'Ufficio diocesano l'ammissione del finanziamento alla garanzia del fondo.

La banca erogatrice del finanziamento formalizza contrattualmente il prestito con il contraente e comunica al gestore l'avvenuto perfezionamento della anticipazione.



Domenica 31 maggio



Prestito della Speranza

La nostra solidarietà è più forte della crisi

A causa della crisi, oggi, sono le persone più deboli a soffrire il disagio più grande. La Conferenza Episcopale promuove una Colletta Nazionale, il 31 maggio, in tutte le chiese italiane, per costituire il *Prestito della Speranza*, fondo straordinario di garanzia di 30 milioni di euro, per le famiglie che la crisi ha lasciato senza reddito. Partecipa anche tu nella tua chiesa, o fai un versamento sul conto corrente indicato.

Dai la tua solidarietà
alle famiglie in difficoltà con il

*Prestito
della Speranza*

c/c bancario - Banca Prossima
Gruppo Intesa Sanpaolo
IT19 Q033 5901 6001 0000 0006 893

c/c postale
96240338



Conferenza Episcopale Italiana